



Città di Fossano

ORDINANZA SINDACALE

(ai sensi dell'art. 50 del Tuel - D.Lgs n.267/2000)

OGGETTO:

CONCESSIONE DELLA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI COLTURALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 26.02.2020

*ORDINANZA N. 5
DEL 13/03/2020*

IL SINDACO

Vista la legge regionale n. 15 del 4 ottobre 2018 "*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).*"

Dato atto dell'articolato di cui all' Art. 10. (*Divieti e cautele*) che stabilisce al comma 2 quanto segue:

2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

Vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) ed in particolare l'art. 16 "**Sistemazioni di terreni agricoli**"

Dato atto che con Legge regionale 26 febbraio 2020, n. 3 "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)" è stato introdotto un comma che reca quanto segue

Art. 1. (Modifica all'articolo 16 della l.r. 1/2019)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 (Sistemazioni dei terreni agricoli) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale),

è inserito il seguente:

*"1 bis. Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"), può essere derogato, **limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali**, per un massimo di trenta giorni, anche non*

continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)."

Visto il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l'art. 182 comma 6 bis: "*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."*

Visto il Regolamento Comunale di Igiene ed in particolare l'art. 219 – *Nei cortili e negli altri spazi pubblici o privati dell'abitato è vietato bruciare rifiuti di qualsiasi genere e di appiccare il fuoco ad arbusti o sterpaglie.*

Dato atto non essere in vigore sul territorio lo stato di pericolosità per incendi boschivi giusta la DD-A18 549 del 09/03/2020 che dispone la revoca dello stato di pericolosità a decorrere dal 13 marzo;

Dato atto che il territorio comunale non ricade fra quelli attenzionati dal vigente semaforo regionale per la qualità dell'aria, che comunque non registra nel periodo, situazioni di superamento dei limiti

Reputato opportuno per le locali esigenze del comparto agricolo e forestale concedere sul territorio di FOSSANO (area di pianura) la deroga di cui al novellato comma 1 bis dell'articolo 16 L.R. 1/2019

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

E' accordata la deroga di cui al comma 1 bis dell'articolo 16 L.R. 1/2019 dal 14 marzo 2020 al 28 marzo 2020.

RICORDA

1) che in virtù della deroga è consentito l'abbruciamento controllato dei soli residui colturali su suoli agricoli in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (intesi cioè come "volume alla rinfusa") per ettaro;

2) che qualora fosse proclamato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi nel periodo di deroga essa decadrà automaticamente. Per informazioni sempre aggiornate in merito si consiglia di accedere alla pagina:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/protezione-civile/incendi-boschivi>;

3) che resta comunque vietato in ogni tempo l'abbruciamento di residui colturali entro il perimetro dell'abitato;

4) che resta vietata la combustione di qualsiasi altro materiale diverso da "residui colturali" intesi come residui vegetali di agricoltura e silvicoltura;

5) che in ragione di fatti sopravvenuti la presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

L'invio per opportuna conoscenza a:

Comando Carabinieri Forestale Cuneo

Arpa Piemonte Dipartimento di Cuneo

Polizia Locale Fossano

La pubblicizzazione della medesima a mezzo stampa.

Fossano, li 13/03/2020

IL SINDACO
(DARIO TALLONE) (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa